

Effetti della sfera morale e incidenti sul piano dinamico–relazionale

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - danno non patrimoniale - carattere unitario e omnicomprensivo - nozione - criteri - prova - conseguenze risarcitorie – liquidazione - valutazione degli effetti verificatisi sul piano della sfera morale del danneggiato e di quelli incidenti sul piano dinamico–relazionale - distinzione - necessità - autonoma risarcibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018

>>> In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018